

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08430/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso per motivi aggiunti presentato, nell'ambito del giudizio proposto con ricorso avente numero di registro generale 8430 del 2021, da

Gala Salsetta, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Danza, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione eUSR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto adottato dal Ministero dell'Istruzione –USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 nr. 2486 successivamente comunicato, nella parte in cui esclude la

ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS prima fascia per la c.c. ADSS - , con cui ha disposto “in ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Lazio nr. 5369/2021, l'esclusione delle docenti...omissis...Salsetta Gala /25/09/1976)... omissis...dagli elenchi aggiuntivi I fascia GPS di Bologna per la c.c. ADSS” –.

- del decreto n°4852 del 5 marzo 2022 successivamente comunicato, di revoca del contratto a tempo determinato di immissione in ruolo del 29/08/2021 per la classe di concorso sostegno presso l'ISS “Paolino Cassiano” di Imola adottato dal DS quale atto meramente conseguente del decreto della USR per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 n. 2486 ed espressamente richiamato;

- del presupposto decreto nr. 3879 – del 19.02.2022 adottato dal DS del l'ISS “Paolino Cassiano” di Imola con cui è stata disposta la “risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con la prof.ssa Salsetta Gala nata a Gela (CL) il 28/9/1976 con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai e sensi per gli effetti dell'art. 2126 c.c. a far data dal 7 marzo 2022”

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e oggi parimenti gravati, ed aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, ed espressamente richiamati dalle note sopra gravate nella riedizione del potere amministrativo e, segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente nella parte;

- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 17.08.2021 prot. n. 25348 parimenti

nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'ambito territoriale della Ministero dell'Istruzione – USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna, in attuazione dell'art. 7, co. 4, lettera e/ dell'O. M. n. 60/2020, su posti di sostegno, sulla base del conseguimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania ed in corso di riconoscimento,

- diritto alla (re)-immissione in ruolo della ricorrente, ai sensi dell'art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto legge n°73/2021 c.d. sostegno bis), sul posto già assegnato presso l'Istituto di Istruzione superiore “Paolino Cassiano” di Imola, in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato n° 12245 del 30.08.2021 della AT di Bologna, che reca il nominativo della ricorrente,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Ix Ambito Territoriale di

Ragusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Vii Ambito Territoriale di Catania e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, ossia il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda, appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuto altresì di rinviare al merito la questione sulla giurisdizione relativa alla domanda di risoluzione del contratto di docenza.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché

dell'Ufficio scolastico provinciale competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

- c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
- d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento di esclusione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO